Prot. n. 20654
Ordinanza n. 105/2010

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 136/2009
"DIVIETO ASSOLUTO DI COLTIVAZIONE E VENDITA DI FAVE ALLO STATO SFUSO"

- REVOCA ORDINANZA -

IL SINDACO

- Considerato che è attualmente in vigore l'Ordinanza n° 136 del 24 luglio 2009 con la quale si disponeva il divieto assoluto di coltivazione di fave ad una distanza di almeno 300 metri dalle abitazioni, luoghi pubblici e di ritrovo, nonché la vendita delle stesse in sacchetti preconfezionati in ogni attività commerciale in genere sia in sede fissa che su area pubblica, per tutelare le persone affette da "carenza congenita dell'enzima Glucosio 6-Phosphato De-Hydrogenasi (G6PDH)" che determina la malattia comunemente denominata "*Favismo*";

- Preso atto della nota prot. 0021563-P del 16/07/2008 emessa dal Ministero del Lavoro e della Salute nella quale viene comunicato che "l'ingestione di piselli e fagiolini o inalazione di loro pollini non possono essere considerate fattore scatenante di crisi emolitiche quali quelle riconducibili al favismo e che l'inalazione di pollini nei campi di fave in fiore può provocare malessere nei soggetti esposti agli stessi ed affetti da deficit di G6PD ma non ci sono prove sufficienti a correlare l'inalazione di polline con lo scatenamento delle crisi emolitiche";

- Vista la nota prot. 85023 del 13/07/2010 dell' A.S.L. TO3 (acclarata al Protocollo comunale n. 0018113 del 22/07/2010) con la quale - preso atto della risoluzione ministeriale suddetta - il Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica ritiene che non sussistano elementi sufficienti a sostegno del divieto di coltivazione e vendita di fave, piselli e fagiolini nelle vicinanze delle abitazioni e luoghi di ritrovo e aggregazione pubblici e pertanto propone la revoca dell' Ordinanza n° 136/2009;

- Ritenuto che sono sufficientemente documentate le motivazioni per cui si può disporre la revoca del divieto emesso con l'Ordinanza n° 136/2009;

- Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e nonché l' Art. 13 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833;

ORDINA

La REVOCA dell'Ordinanza n° 136 del 24 luglio 2009.

Piazza Umberto I, 5 10043 Orbassano (TO) Italy
segreteriasindaco@comune.orbassano.to.it
Tel. +39 011 903 62 14/19 Fax +39 011 901 12 44
www.comune.orbassano.to.it

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa – per doverosa conoscenza - ai seguenti servizi competenti per territorio: Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' A.S.L. TO3, Comando Polizia Locale, Stazione Carabinieri di Orbassano, Compagnia Guardia di Finanza di Orbassano, nonché agli Uffici Comunali interessati (Tutela Ambiente, Attività Economiche, Sportello Unico per il Cittadino).

INFORMA

che il presente provvedimento - immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Orbassano – vi rimanga affisso per 30 giorni.

Orbassano, lì 27 agosto 2010

IL SINDACO
Eugenio GAMBETTA

Piazza Umberto I, 5 10043 Orbassano (TO) Italy
segreteriasindaco@comune.orbassano.to.it
Tel. +39 011 903 62 14/19 Fax +39 011 901 12 44
www.comune.orbassano.to.it